

ETRA S.p.A.

MD 301.21.1

agg. al 24/10/2008

ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI

Ufficio Registro imprese VI - R.E.A. n° 312692 - Cod. Fisc. e Part. IVA 03278040245

36061 Bassano del Grappa (VI) – Largo Parolini, 82b

convenzione n. 190/2017/RES

prot. n. 4449

CONVENZIONE PER L'IMMISSIONE IN FOGNATURA DELLE ACQUE DI SCARICO DI INSEDIAMENTO INDUSTRIALE.

L'anno 2017 (duemiladiciassette), addì 17 (diciassette) del mese di gennaio, presso la sede della Società;

Premesso che:

- la Società **ETRA S.p.A.**, titolare della gestione del servizio idrico integrato, che in seguito sarà più brevemente chiamata "Società", provvede alla depurazione delle acque reflue domestiche ed industriali provenienti dai Comuni soci;
- la Ditta **DALLA COSTA ALIMENTARE SRL** con sede in Resana in via della Fornace n. 131, che in seguito sarà più brevemente chiamata "Ditta", con istanza trasmessa dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Resana con nota in data 11/10/2016, prot. n. 78884, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprendente l'autorizzazione ad immettere le acque di scarico pretrattate provenienti dall'insediamento industriale sito in Resana in via della Fornace n. 131, nella rete di fognatura così come indicato negli elaborati allegati alla domanda allo scopo di utilizzare l'impianto di depurazione di Vigonza per completare il processo depurativo;
- la relazione tecnica di indagine conoscitiva elaborata dai tecnici della Società si conclude esprimendo parere favorevole all'immissione in fognatura pubblica delle acque di scarico provenienti dall'insediamento industriale della Ditta;
- la Società è, pertanto disponibile ad accogliere la richiesta suindicata limitatamente alla capacità dell'impianto di depurazione a trattare i reflui e nel rispetto del Regolamento di Fognatura, che in seguito sarà chiamato più brevemente "Regolamento";

Viste le norme legislative e regolamentari in materia e, in particolare, il Regolamento;

Tra i Signori:

- 1) BACCHIN ing. MARCO, nato a Padova il 19/11/1963, in qualità di Procuratore della società ETRA S.p.A., cod. fisc. o part. IVA n. 03278040245, allo scopo autorizzato.
- 2) DALLA COSTA MIRCO, nato a Castelfranco Veneto il 16/07/1963, e residente a Castelfranco Veneto in via San Pio X n. 32/G, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta DALLA COSTA ALIMENTARE SRL con sede in Resana in via della Fornace n. 131, cod. fisc. o part. I.V.A. 02464140264.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

- art. 1) Le premesse di cui sopra sono riconosciute dai contraenti come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- art. 2) La Società accetta l'immissione in fognatura delle acque di scarico alle condizioni di seguito elencate e previo rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.
- art. 3) L'immissione degli scarichi dell'insediamento della Ditta descritto in premessa deve avvenire mediante un condotto in corrispondenza della sezione assegnata riportata nella planimetria (all. sub. 1) e nell'osservanza del Regolamento e delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 8 della presente convenzione.
- art. 4) Le caratteristiche chimico-fisiche delle acque di scarico pretrattate dovranno rientrare nei limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 1, All. B, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato con D.G.R. n. 842 del 15/05/2012, e s.m.i., colonna per lo scarico in rete fognaria.
- art. 5) Visto l'art. 31 comma 3 del regolamento di fognatura, al superamento di tali limiti si fissa in €. cadauno 3.000,00 la penale da applicare per ogni parametro quali – quantitativo superato.
- art. 6) Il volume massimo giornaliero delle acque di scarico immesse in fognatura non dovrà superare metri cubi 20.
- art. 7) In caso di guasti o danneggiamenti per scarichi anomali accertati a carico della Ditta, i relativi oneri di spesa per analisi chimiche, per riparazioni, per interventi di manutenzione straordinaria o comunque per tutti gli interventi causati dallo scarico anomalo, saranno addebitati alla Ditta.
- art. 8) **a)** A valle dello scarico dell'impianto di pretrattamento, in luogo accessibile direttamente dall'esterno, dovrà essere installato un pozzetto, facilmente ispezionabile, per le operazioni di controllo allo scarico.
b) La Ditta dovrà comunicare il nome del tecnico responsabile o dell'azienda incaricata della gestione dell'impianto.
c) Dovrà inoltre comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione in merito all'impianto, allo schema idraulico allegato all'autorizzazione o al tecnico o all'azienda di cui al punto b).
- art. 9) Ai fini della determinazione dei parametri previsti dalla normativa vigente, che incidono sulla tariffa di depurazione, si assumono come valori medi quelli risultanti dalla relazione tecnica, di seguito riportati: COD = 60 mg/l, SST= 70 mg/l, volume medio giornaliero = mc. 10.
- art. 10) Ai fini della misurazione dei volumi scaricati in fognatura si sommeranno l'acqua prelevata dall'acquedotto e quella dai pozzi autonomi. Dovranno essere installati sugli eventuali pozzi di approvvigionamento idrico autonomo idonei strumenti di misura del tipo contatori per acqua fredda in conformità alla direttiva 2004/22/CE, recepita con DL 02/02/2007 N. 22, concordati

con questa Società che provvederà alla successiva sigillatura. Qualora il processo produttivo richieda l'impiego di acqua non destinata allo scarico in pubblica fognatura, dovrà essere installato anche un idoneo misuratore di portata allo scarico con registratore analogico ad almeno due canali del tipo indicato dalla Società.

- art. 11) Ai fini del controllo dello scarico e della determinazione della tariffa del servizio di fognatura la Società, tramite il proprio personale, potrà effettuare, senza preavviso, dei controlli presso gli stabilimenti, con lo scopo di verificare i volumi scaricati in fognatura e le caratteristiche chimico-fisiche delle acque di scarico, prelevando campioni di acqua da analizzare, in contraddittorio con la Ditta. Verranno prelevati due campioni allo scarico, sigillati e controfirmati dalle parti e inviati presso i laboratori della Società. Un campione servirà per l'analisi immediata, mentre l'altro verrà conservato in frigorifero per le eventuali contro analisi. All'atto del prelievo verrà redatto un verbale in duplice copia di cui una copia verrà consegnata al titolare della Ditta. Il legale rappresentante della Ditta o un suo delegato avrà facoltà di assistere alle operazioni di analisi. La mancata presenza alle operazioni di analisi della Ditta o di un suo delegato comporterà l'accettazione dei risultati e il secondo campione sarà eliminato. Pertanto la Ditta se si presenterà all'apertura dei campioni avrà facoltà di chiedere una contro analisi. In tal caso la Società invierà il secondo campione sigillato al laboratorio di analisi dell'ARPAV competente per territorio o al laboratorio Universitario di Padova o ad uno privato accreditato UNI – CEI ISO/IEC 17025 per le contro analisi, le spese sostenute saranno interamente a carico della Ditta. I campionamenti minimi da effettuare nel corso dell'anno vengono quantificati in n. 1/anno. I risultati ottenuti dai laboratori della Società, e in caso di contestazione dai laboratori esterni, saranno validi ai fini della determinazione dei parametri utili per il calcolo del corrispettivo della tariffa e verranno comunicati alla Ditta. Qualora la media dei valori COD e SST risultasse inferiore o superiore del 10 % dei valori concordati in fase d'istruttoria, determineranno l'aggiornamento dei valori di cui all'art. n. 9 della presente convenzione e il conguaglio per fine anno.
- art. 12) Il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione sarà versato in quattro rate trimestrali, di cui tre in acconto e una a conguaglio. Ai fini del calcolo delle rate di acconto si considerano i volumi medi e i valori COD e SST riportati nella presente convenzione e stabiliti in fase istruttoria. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in relazione ai controlli periodici eseguiti dal personale della Società.
I pagamenti delle rate dovranno avvenire entro 30 giorni fine mese data fattura. Per il ritardo nei pagamenti, superiore a 3 (tre) giorni, sono addebitati alla Ditta nelle fatturazioni successive gli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. del 9 ottobre 2002, n. 231, oltre alle spese d'accertamento ed esazione definite forfetariamente, maggiorate dell'I.V.A. di legge. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto la Società, previa diffida e congruo preavviso, è autorizzata a sospendere completamente il servizio, salvo, beninteso, l'azione coattiva per il recupero dei crediti maturati.
- art. 13) Qualora la Società accerti un aumento del carico inquinante o dei volumi e delle portate scaricate, potrà obbligare la Ditta a cessare gli scarichi entro un congruo periodo di tempo oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 5. Nel frattempo la Ditta potrà richiedere l'adeguamento dell'autorizzazione in considerazione dell'aumentato carico inquinante o della variazione della portata scaricata. La Società avrà facoltà di stabilire i nuovi limiti o di imporre pretrattamenti più efficaci. Nel caso che la Società accerti un carico inquinante talmente elevato da compromettere l'efficienza dell'impianto di depurazione provvederà all'immediata chiusura dello scarico e all'addebito degli oneri previsti dall'art. 5.
- art. 14) La validità e l'efficacia della presente Convenzione sono subordinate all'ottenimento, da parte della Ditta, della prescritta Autorizzazione Unica Ambientale. La Convenzione produrrà effetti a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa. Il presente accordo avrà la stessa durata dell'Autorizzazione e pertanto cesserà di essere valido ed efficace alla scadenza, revoca o al verificarsi di qualsiasi altro evento estintivo dell'Autorizzazione stessa. Al verificarsi di tali circostanze estintive o modificative dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la Società si considererà libera da qualsiasi obbligo nei confronti della Ditta. La Ditta riconosce alla Società la fa-

coltà di limitare, sospendere o risolvere la presente Convenzione, qualora dovessero insorgere problematiche contingenti di funzionalità presso l'impianto di depurazione.

art. 15) A garanzia della regolare osservanza del Regolamento, dell'autorizzazione allo scarico acque reflue, del pagamento del corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione e della presente Convenzione, la Ditta ha prestato garanzia di Euro 2.500,00, pari al corrispettivo presunto per sei mesi, con versamento in favore della Società, a titolo di deposito cauzionale, in data 15/02/2010 per l'importo di Euro 1.500,00 ed in data 19/12/2016 per l'importo di Euro 1.000,00.

art. 16) Il presente atto, redatto in doppio originale e copia, è, a norma del combinato disposto dagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico di chi la richiederà.

Le spese d'istruttoria sostenute dalla Società, a carico della Ditta, ai sensi dell'art. 124, 11° comma, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state determinate in Euro 110,00 compresa I.V.A del 10%.

Il versamento per le spese d'istruttoria è stato effettuato in data 19/12/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cittadella, lì 17 gennaio 2017

per LA SOCIETÀ':
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Marco Bacchin)

per LA DITTA:
DALLA COSTA ALIMENTARE S.r.l.
Via della Fornace, 131
31020 CASTELMINIO di RESANA (TV)
Tel. +39 0423 484402 - Fax +39 0423 484122
Cod. Fisc. e Part. IVA 02464140264

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

- art. 4 caratteristiche dello scarico;
- art. 5 superamento dei limiti, penali
- art. 6 volume reflui scaricati;
- art. 7 scarichi anomali e danni;
- art. 8 prescrizioni tecniche specifiche;
- art. 9 parametri che incidono sul corrispettivo;
- art. 11 modalità sul controllo degli scarichi;
- art. 12 modalità dei pagamenti;
- art. 14 durata della convenzione;
- art. 15 garanzia a favore della Società.

per LA DITTA:
DALLA COSTA ALIMENTARE S.r.l.
Via della Fornace, 131
31020 CASTELMINIO di RESANA (TV)
Tel. +39 0423 484402 - Fax +39 0423 484122
Cod. Fisc. e Part. IVA 02464140264

Referente: Dott. Roberto Parolin, Area Commerciale Mercato – Tel. 049/8098218.